



**sportpertutti**

Lega Calcio - Reggio Emilia

**Via Tamburini, 5  
42122 Reggio Emilia  
Tel. 0522/267208 – Fax 0522/332782**

[www.uispre.it](http://www.uispre.it) - [calcio@uispre.it](mailto:calcio@uispre.it)

**Blog: [legacalciouispre.it](http://legacalciouispre.it)**

**Pagina facebook: UISP LEGA CALCIO REGGIO EMILIA**

**COMUNICATO UFFICIALE**

**N° 19 DEL 14/01/2016**

**STAGIONE SPORTIVA 2015/2016**

## CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N.8/2015 (Stagione Sportiva 2015/2016)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Borselli Silvia – Responsabile

Giambianco Silvestro – Componente

Marzo Angelo – Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: Avvocato Pasquale MUTO per ASD RONDO'

LEGA CALCIO EMILIA ROMAGNA

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 24/11/2015, indirizzato alla segreteria della Lega Calcio Nazionale, anticipato tramite fax e successivamente integrato tramite raccomandata A/R datata 25/11/2015 e ricevuta in data 26/11/2015, a cui si allegava copia del Bonifico Bancario contenente gli estremi di pagamento della tassa reclamo, l'Avvocato Pasquale Muto, dichiarandosi delegato della A.S.D. Rondò, corrente a Reggio Emilia in Via Telemaco Dall'Ara n. 10, propone ricorso avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale Regionale dell'Emilia Romagna n. 8 del 18 novembre 2015 (doc. 1) e sul Comunicato Ufficiale Provinciale di Reggio Emilia n. 12 del 19 novembre 2015, con la quale Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado, nelle persone di Claudio Bettelli e Marino Sala, rigettava il ricorso proposto dall'istante avverso la delibera del Giudice di Primo Grado Regionale, nella persona di Vecchiatti Erminio, confermando la stessa e quindi la squalifica dei propri tesserati e segnatamente:

- Diletto Giuseppe, fino al 10.02.2015 ai sensi dell'art. 136 r.d.;
- Macrì Marco, fino al 10.06.2016 ai sensi dell'art. 137 r.d.;
- Guerra Giuseppe, fino al 10.10.2016 ai sensi dell'art. 137 r.d.;
- Serpentino Marco, fino a tutto il 10. 10.2016, ai sensi dell'art. 137 r.d.;
- Mendicino Pierfrancesco, fino a tutto il 10.10.20 16, ai sensi dell'art. 137 r.d.;
- Muto Pasquale, fino a tutto il 10.10.20 17, ai sensi dell'art. 137 r.d.;
- Muto Salvatore, fino a tutto il 10.10.20 17, ai sensi dell'art. 137 r.d.;

Prima di entrare nel merito del ricorso, corre l'obbligo fare due brevi premesse: L'art. 49 R.D. della Normativa Generale prevede che l'esercizio della giurisdizione si svolge in tre gradi di giudizio. Gli organi a ciò preposti sono: Il giudice disciplinare di primo grado; Il giudice d'appello di secondo grado – istituito esclusivamente a livello regionale; La Corte nazionale di giustizia. Tale premessa si rende necessaria al fine di definire che La Corte nazionale di giustizia opera in terza istanza e non in qualità di Giudice di appello di secondo grado nè

tantomeno risiede presso la Lega Calcio UISP dell'Emilia Romagna. **La delega allegata al ricorso indica chiaramente che: "La ASD Rondò, corrente a Reggio Emilia in Via Telemaco Dall'Ara n. 10, in persona del presidente pro tempore Varini Graziano, delega l'Avv. Pasquale Muto del foro di Reggio Emilia a rappresentarla e a difenderla nel procedimento promosso dinanzi al Giudice di Appello di secondo grado presso la Lega Calcio UISP dell'Emilia Romagna, eleggendo domicilio presso il suo studio....."** A conferma che la difesa abbia inteso rivolgersi al Giudice di secondo grado e non anche a questa Corte, sul ricorso chiede al giudice adito (indica esplicitamente "Ill.ma Commissione Giudicante d'Appello) la rideterminazione delle pene. Pertanto, dalla visione del ricorso, risulta evidente che la Delega sottoscritta dal presidente Varini Graziano risulta essere stata rilasciata all'Avv. Pasquale Muto per essere difeso nel procedimento di secondo grado e non anche in quello di terzo grado. In considerazione del fatto che per la "difesa" risultano essere stati violati principi a fondamento di tutte le Giurisdizioni (sia ordinarie, o come nel caso di specie autonome) ossia il "giusto processo", corre l'obbligo chiarire che proprio per tale principio, sia la Corte Costituzionale e sia la Cassazione hanno chiarito che "Il collegamento processuale del difensore con la causa, in mancanza di delega, non esiste e neppure può essere sanato, in caso di decadenza del termine di impugnazione." In tale ipotesi, dunque, la costituzione personale in giudizio di un soggetto estraneo al giudizio (quale appunto è un difensore privo di procura alla difesa), va considerata tamquam non esset e il ricorso sarà inevitabilmente dichiarato inammissibile". Il rapporto che si instaura fra la parte e il suo difensore in base al contratto di patrocinio ha, del resto, sempre rilevanza esterna. La procura è, infatti, un negozio processuale unilaterale e tipico, disciplinato dal codice di procedura civile sia per gli aspetti formali, regolati nell'articolo 83, sia per il contenuto del rapporto cui dà vita e dei poteri che la legge attribuisce al difensore (ex articolo 84). Senza tale conferimento di poteri un difensore non può sottoscrivere ricorsi altrui, perché estraneo alla causa. Ogni successivo ordine del giudice, a sanatoria della mancanza di sottoscrizione, interverrebbe dunque su un atto non più impugnabile. Chiarito, quindi che, il ricorso presentato non è stato sottoscritto dal Presidente pro – tempore avente diritto, ma che la firma sul ricorso risulta essere stata apposta da parte dell'avvocato difensore; che il conferimento di mandato al difensore riguardava un altro incarico. Che l'Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) è l'associazione di sport per tutti che ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. **Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione e la socialità.** Sport, diritti, sociale, ambiente e solidarietà sono le parole guida di questa associazione. Che l'obiettivo è quello di giungere ad una sensibilizzazione dell'opinione pubblica e ad una pacifica convivenza fra persone di diverse culture attraverso **l'uso dello sport come strumento di socializzazione.** Che la Uisp ed in particolare la lega Calcio è retta dai requisiti della amatorialità (principio inderogabile di cui all'art 1 della Carta dei principi), dell'associazionismo (art 3) ovvero di un'attività esclusivamente dedicata ai soci, di autonomia normativa. Nel settore disciplinare di autonomia ed indipendenza, della esclusività della giurisdizione (art 6). Dalla esclusività delle fonti normative (art 7) anche esse inderogabili, così come dai principi di prova legale (salvo verifiche di falso) del referto arbitrale. **Ciò posto PRINCIPIO INDISCUTIBILE, IMMODIFICABILE E NON SUPERABILE, è che tutta l'attività, compresi i ricorsi disciplinari è limitata ESCLUSIVAMENTE ai Soci, né sono ammissibili deleghe a terzi estranei,** in quanto gli stessi non potrebbero subire alcuna conseguenza, né applicazione delle regole della associazione, in quanto sarebbero inutiliter data. Il che incontra l'ostacolo sempre posto nella Carta dei Principi della praticità e della snellezza delle decisioni, in quanto il prevalente interesse della Uisp è garantire uno sport leale e gratuito.

A - In considerazione che il ricorso è pervenuto firmato dall'Avvocato MUTO per delega, (tra l'altro come in premessa chiarito non valida per questo procedimento) .

B - Che solo per mero tuziorismo si richiamano, in generale i principi di autonomia dell'ordinamento sportivo ed in particolare dei provvedimenti disciplinari, che sono sottoposti alla esclusiva giurisdizione dell'Associazione Sportiva. Che per tale aspetto la relazione tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria si inquadra, ovviamente, nell'ambito del rapporto tra i due ordinamenti, rapporto che si dovrebbe qualificare, in via generale, in termini di autonomia. Con il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (convertito nelle Legge 280/03) si afferma l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento della Repubblica. In particolare è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: – l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; – i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive che la Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di adire il giudice statale in relazione alle decisioni di carattere tecnico degli organi della giustizia sportiva, non configurandosi in materia l'esistenza di diritti soggettivi o di interessi legittimi.

C - Che il Principio di cui all'art 66 del RD secondo cui la legittimazione a ricorrere è prevista solo per i soci o Associazioni o aventi diritto è **INDEROGABILE** e che tale requisito non è stato rispettato

### **PQM**

#### La Corte Nazionale di Giustizia

• **Rigetta** il ricorso presentato dall'Avv. Pasquale Muto in qualità di difensore del Presidente pro-tempore Varini Graziano della ASD Rondò per vizio sostanziale di forma, in quanto il ricorso presentato a questa Corte non risulta essere direttamente sottoscritto dall'avente diritto; in violazione ai principi dettati dall'**art 66 RD della Normativa Generale UISP, secondo cui i ricorsi possono esser fatti solo dai Soci e dalle associazioni**

Pertanto dispone:

- di incamerare la cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso;
- la comunicazione della presente decisione alla Lega Territoriale Calcio UISP Comitato di REGGIO EMILIA per gli adempimenti di cui all'Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 30/12/2015

F.to Silvia Borselli

F.to Silvestro Giambianco – Componente

F.to Angelo Marzo – Componente

## CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 9/2015 (Stagione Sportiva 2015/2016)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Borselli Silvia – Responsabile

Giambianco Silvestro – Componente

Marzo Angelo – Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: Società AC OIKI ASD

Lega Calcio UISP Comitato Regionale dell' Emilia Romagna

Con atto datato 10 Novembre 2015, trasmesso per il tramite della Lega Calcio UISP REGIONALE di Reggio Emilia ed indirizzato alla Corte Nazionale di Giustizia, a cui si allegava copia del Bonifico Bancario contenente gli estremi del pagamento della tassa di reclamo, il Presidente dell'Associazione AC OIKI ASD Sig. Giuseppe Soncini, soggetto, quindi, legittimato ai sensi dell'Art. 67 R.D., proponeva a questa Corte Nazionale di Giustizia ricorso avverso la Delibera n. 5 datata 29.10.2015 della Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado della Lega Calcio UISP Regionale Emilia Romagna, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 6 del 04.11.2015 della stessa Lega Calcio UISP Regionale, con la quale detta Commissione Disciplinare rigettava integralmente il ricorso presentato dalla stessa AC OIKI ASD avverso le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare di prima istanza e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 12.10.2015 della Lega Calcio UISP Regionale Emilia Romagna. I fatti oggetto del ricorso riguardavano la gara di Calcio a 11 "Super coppa Emilia Romagna - 1° Memorial Ettore Marconi" svoltasi a Parma il 26.09.2015 tra le società AC OIKI ASD e Ass. Sportiva Calcio Rondò sospesa dal direttore di gara al 42° del secondo tempo in seguito ad una rissa generale che vedeva coinvolti tesserati di entrambe le squadre. Il ricorrente nel gravame presentato a questa Corte chiede in via principale la revoca delle sanzioni comminate dalla Commissione Giudicante di prima istanza, confermate integralmente dalla Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado, per i tesserati Armani Luigi, Desimoni Andrea, Meneguz Riccardo e Reggiani Filippo ed in subordine la riduzione delle stesse sanzioni. La Commissione Giudicante di prima istanza, come in premessa citata, disponeva la squalifica per i giocatori Armani Luigi, Desimoni Andrea, Meneguz Riccardo ed il Dirigente Reggiani Filippo, a seguito di rissa scoppiata al 42° del secondo tempo tra i giocatori delle due squadre impegnate nella gara. In particolare per i giocatori Armani Luigi, Meneguz Riccardo e Desimoni Andrea veniva applicato l'art. 136 R.D. con squalifica fino al 10.02.2016, mentre per il tesserato Marconi Raffaele veniva applicato sempre l'art. 134 R.D. con le aggravanti di cui all'art. 25 R.D. ma con una squalifica fino al 10.11.2016, invece per il Dirigente Reggiani Filippo veniva applicato l'art. 137 R.D. con le aggravanti di cui all'art. 25 R.D. Il Presidente dell'Associazione AC OIKI ASD Sig. Giuseppe Soncini, in opposizione al giudizio della Commissione di primo grado, proponeva ricorso alla Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado, con atto datato 16.10.2015, motivando tale ricorso adducendo al punto 1 che il provvedimento disciplinare adottato era da annullare in quanto lo stesso atto risultava ai sensi dell'art. 94 lett. c) carente di motivazione. Al punto 2 adduceva un difetto di responsabilità in capo ai tesserati in quanto a suo dire le condotte poste in essere dai propri tesserati erano state unicamente tese alla loro difesa. Al punto 3 adduceva un difetto di

responsabilità in capo alla propria società. Al punto 4 adduceva la mancata concessione delle attenuanti in capo ai propri tesserati, con la conseguenza delle severe sanzioni inflitte agli stessi.

La Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado rigettava integralmente il ricorso motivando che per tale decisione erano stati presi in considerazione i seguenti articoli :

- gli articoli della Carta dei Principi che specifica come ogni socio deve comportarsi;
- gli articoli del Regolamento di disciplina che regolano i criteri di modulazione delle sanzioni;
- gli articoli riguardanti i comportamenti antiregolamentari previsti a carico dei soci.

Infine motivava le decisioni finali assunte in quanto "le motivazioni dell'Associazione ricorrente non trovano veridicità in base al filmato, al referto e al supplemento del Direttore di gara e ai verbali dei Consiglieri Regionali presenti in tribuna.....".

A seguito di questo rigetto il Presidente dell'associazione ricorrente proponeva ricorso a questa Corte, motivando tale decisione con la riproposizione delle stesse motivazioni addotte nel ricorso di 2° grado, rimarcando che le Commissioni Disciplinari di primo grado e d'Appello di secondo grado, non avevano provveduto a motivare le proprie determinazioni, ma in particolare la Commissione di secondo grado si era solo limitata ad una "mera riproposizione dell'articolato del regolamento disciplinare asseritamente violato ossia riportando sterilmente la sola fattispecie astratta che si assume essere stata commessa". Inoltre il ricorrente asserisce che "il filmato acquisito, verosimilmente, meri spezzoni degli episodi per cui è procedimento ossia non facendo emergere gli atti antecedenti ad ogni azione posta in essere dai tesserati OIKI non poteva e non potrà utilmente supportare il giudizio di colpevolezza a carico dei soggetti oggi ricorrenti". Corre l'obbligo, prima di entrare nel merito della decisione assunta da questa Corte fare presente quanto segue: preliminarmente si fa presente che, con gli atteggiamenti tenuti, fortunatamente solo da alcuni tesserati, risultati poco coerenti con una gara sportiva, tra l'altro svolta in ONORE di una persona scomparsa, si sono violati i più elementari principi di decenza, di decoro e soprattutto di sportività che da sempre contraddistinguono i valori di un sano associazionismo cui la UISP crede.

### **MOTIVAZIONI**

Il ricorrente, nel supportare le proprie tesi difensive, non portava a conoscenza di questa Corte fatti circostanziati nei quali evidenziava gli accadimenti, sarebbe stato quanto meno opportuno provare a dare una propria ricostruzione, indicando prontamente le dinamiche dei fatti con dovizie di particolari ed i nominativi dei tesserati (avversari e propri) coinvolti nella rissa, invece esponeva sterilmente gli accadimenti, in modo asettico, riportando il tutto sotto un unico denominatore, "ogni azione dei giocatori e dirigenti della A.S. OIKI è stata, purtroppo scaturita dalla evidente e necessaria primaria esigenza di difendere la propria incolumità fisica nonché quella dei compagni di squadra che di volta in volta venivano aggrediti dagli avversari", non provando minimamente a differenziare, la partecipazione più o meno attiva alla rissa, dei propri singoli tesserati coinvolti. Nella propria tesi difensiva, invece, trovava l'occasione per provare ad insinuare il dubbio che, le due Commissioni adite abbiano, nelle loro valutazioni, fatto di "tutta un'erba un fascio" e che si sia perpetrata una giustizia "sommara" forse frutto di una reazione a condizionamenti dovuti a clamori mediatici esterni. Tra le questioni messe in luce sul ricorso trasmesso a questa Corte, veniva ribadito che anche sul ricorso presentato alla Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado, lo stesso aveva messo in evidenza che la Commissione di primo grado non aveva motivato la propria

decisione ma si era semplicemente soffermata a fare una mera elencazione degli articoli violati, ciò in violazione ai dettami di cui all'art. 94 lett.c) e che "con tale motivo la ricorrente aveva eccepito la carenza di qualsivoglia motivazione o apparato motivazionale con consequenziale ed insanabile nullità ai sensi dell'art. 94, lettera c) R.D.". A tale riguardo il ricorrente ritiene tra l'altro che "il gravato provvedimento disciplinare emesso dalla Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado sia ingiusto e fondato su una travisazione dei motivi di appello proposti e che su alcuni specifici punti di impugnazione si sia totalmente omessa qualsivoglia pronuncia". La Corte nel merito, non ritiene di avere nulla da eccepire sulla mancata presenza di motivazioni da parte della Commissione disciplinare di primo grado, ne tanto meno sul fatto che la Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado non abbia assunto posizioni nel merito, in quanto il già citato art. 94, lettera c) R.D. risulta essere abbastanza chiaro e non si presta a differenti interpretazioni, nello specifico prevede:

"La decisione disciplinare deve avere, a pena nullità, il seguente contenuto:

- lett.c) motivazione, con facoltà delle Leghe calcio locali di escludere – solo nei giudizi di primo grado – tale formalità, purché sia sempre indicata la norma violata". Solo la travisazione unilaterale del citato articolo, ha portato il ricorrente a chiedere erroneamente alla Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado la nullità della pronuncia formulata dalla Commissione disciplinare di primo grado causa la mancanza di qualsivoglia motivazione. Il ricorrente sul suo ricorso, giustifica la eccessività delle pene, con il fatto che i giudizi siano stati condizionati da fattori esterni e dai clamori mediatici suscitati dall'accaduto. La Normativa Generale adottata dalle Commissioni disciplinari prevede nella Parte quinta il – Regolamento di Disciplina – ed in particolare evidenzia le sanzioni da applicare in caso di illeciti ascrivibili ai soci ed alle associazioni. In particolare il Titolo V Capo II sezione I prevede le sanzioni a carico dei soci per comportamenti antiregolamentari. Per una più precipua adozione delle sanzioni ogni articolo prevede un range di valori modulati tra un minimo ed un massimo. L'articolo 27 R.D. traccia un preciso percorso entro cui i Giudici disciplinari debbono muoversi al fine di determinare, quanto più scrupolosamente possibile, una sanzione. Il percorso così tracciato mette in evidenza che nella graduazione dell'illecito si "deve altresì tenere conto degli effetti dannosi dell'atto illecito e in genere della offensività del comportamento rispetto ai principi della Carta". La Carta dei Principi prevede che l'attività delle Leghe calcio si fonda su concetti che devono essere rispettati in tutte le sue forme. L'articolo 2 – Principi a fondamento dei diritti e dei doveri delle associazioni e dei soci – prevede alla lettera e:

Principio di lealtà: ogni socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare danno alla salute altrui. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza fisica o morale.

Il ricorrente dà una autonoma analisi, valuta che le sanzioni comminate appaiono essere del tutto sproporzionate e spropositate rispetto ai fatti contestati e porta avanti la sua tesi fino al punto di insinuare il dubbio che le due Commissioni adite abbiano, nelle loro valutazioni, fatto di "tutta un'erba un fascio" e che si sia perpetrata una giustizia "sommara" forse frutto di una reazione a condizionamenti dovuti a clamori mediatici esterni. Corre l'obbligo fare presente che il range di valori modulati tra un minimo ed un massimo dell'art. 136 R.D. prevedono una sanzione che va da un minimo di 4 mesi ad un massimo di un anno di squalifica (fatte salve eventuali circostanze attenuanti o aggravanti) e che ai giocatori Armani Luigi, De Simoni Andrea e Meneguz Riccardo sono stati comminati 5 mesi di squalifica. I tre tesserati sono stati individuati sul supplemento di referto arbitrale, colti dalla terna arbitrale a scambiarsi calci e pugni con alcuni avversari. Nel supplemento arbitrale viene anche individuato il Dirigente

Reggiani come partecipante alla rissa. In particolare il verbale di un componente del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna, tra l'altro persona competente in quanto ex componente di Commissione Disciplinare, descriveva in modo chiaro e netto tutti gli atteggiamenti tenuti dai partecipanti alla rissa, dove tra l'altro veniva messo in evidenza che il Dirigente Reggiani prima colpiva volontariamente un avversario precedentemente "cinturato e tenuto fermo da un compagno", successivamente lo stesso dirigente si rendeva protagonista sferrando pugni e schiaffi ad alcuni avversari e, dopo che la rissa sembrava essere rientrata, il Reggiani rifilava uno schiaffo all'avversario Muto Pasquale, il quale subito dopo lo rincorreva per vendicarsi, ma restava vittima di un ulteriore pugno vibrato alla mandibola sinistra dal Reggiani. Lo stesso dirigente reo dei fatti narrati, veniva inseguito da alcuni avversari ed a seguito di ciò riscoppiava una seconda rissa. Da quanto sopra, dalle prove inserite nel fascicolo risulta evidente che la Commissione disciplinare di primo grado abbia dato prova di avere formulato un giudizio sereno scevro da condizionamenti dovuti a clamori mediatici esterni. Dalla visione dei dispositivi disciplinari emessi a carico dei tesserati delle due società si evince che un solo atleta della ASD Rondò sia stato punito con la sanzione di cui all'art. 136 R.D. in quanto colto dalla terna arbitrale a scambiarsi calci e pugni con un avversario anch'egli punito con la sanzione di cui all'art. 136 R.D. La seria ed attenta analisi fatta nei confronti delle condotte illecite degli "aggressori" e degli "aggredditi" trova ulteriore riscontro nel caso dei due avversari Diletto e Armani che, trovatisi entrambi coinvolti nella rissa, ed individuati dalla terna arbitrale, nel compimento degli stessi illeciti, sono stati sanzionati in egual misura. Da questo episodio si deduce che la pesatura delle sanzioni sia stata effettuata tenendo conto in modo preciso dei riscontri ottenuti dalle prove acquisite. Inoltre dall'esame dei dispositivi sanzionatori si è rilevato che le sanzioni comminate siano state molto più severe nei confronti dei tesserati della ASD Rondò rei di avere innescato la rissa, oltretutto si è cambiato il capo di imputazione passando all'art. 137 R.D. Nel supplemento del rapporto arbitrale viene messo in evidenza che a seguito di un fallo subito da un giocatore della Ass. Sportiva Calcio Rondò, i suoi compagni intervenivano colpendo con calci e pugni il giocatore dell'OIKI reo di aver commesso il fallo. Da questo episodio si innesca la rissa. Ovviamente, dai fatti accertati, l'unico tesserato della società del ricorrente ad aver avuto applicato l'art. 137 R.D. con la relativa aggravante in quanto Dirigente risulta essere stato il Sig. Reggiani.

In merito alla mancata applicazione dell'art.23 R.D. – attenuanti – si fa presente che in nessuna delle fonti di prova acquisite, nei casi dei tesserati esaminati, risultano certe le fasi (aver agito per difendersi o per attaccare per primo) che hanno portato al coinvolgimento diretto dei tesserati della OIKI. Comunque utilizzando lo stesso metro non si è tenuto conto né delle possibili attenuanti né tantomeno delle possibili aggravanti semplici di cui all'art. 25 R.D.

Si fa comunque presente che con il termine aggressività si intende il comportamento di un individuo diretto a provocare un danno, fisico o psicologico, ad altri. Si rileva come comportamento aggressivo sia anche quello riferito ad un individuo che, se attaccato, reagisce in modo altrettanto aggressivo. In quest'ultimo caso le conseguenze sanzionatorie saranno di gran lunga minori per quelli che hanno reagito rispetto a quelli che hanno provocato la reazione. Il ricorrente ha sempre asserito che i propri tesserati sono stati "aggredditi" per primi dagli avversari, cosa che risulta essere stata debitamente tenuta in considerazione dalle Commissioni giudicanti basta vedere l'entità delle pene inflitte agli avversari.

Da quanto sopra, ancora non appare chiaro come mai il ricorrente possa avere il dubbio che, le due Commissioni adite abbiano, nelle loro valutazioni, fatto di "tutta un'erba un fascio", (situazione smentita dal fatto che neanche i propri tesserati abbiano avuto comminata la

stessa sanzione) e che si sia perpetrata una giustizia "sommara" forse frutto di una reazione a condizionamenti dovuti a clamori mediatici esterni. A parere di questa Corte sono state utilizzate utilmente le fonti di prova, dando prova di averle applicate con una certa accortezza, tenuto conto dei fatti gravi, con l'aggravante che trattavasi di un "Memorial". Inoltre la Corte, tenuto conto dei dettami di cui all'art. 94 lettera c), ritiene che la Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado (la Commissione di primo grado non era tenuta a farlo) contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, motivava la propria decisione, esplicitandola in modo sì sintetico, ma chiaro, secondo criteri di selezione in base alla condotta più o meno aggressiva di alcuni e di semplice scorrettezze di altri tesserati, articolandola sia con la elencazioni degli articoli del Regolamento di Disciplina che ha provveduto ad utilizzare per determinare le sanzioni, e sia chiarendo che le motivazioni addotte dal ricorrente nella narrazione dei fatti che riguardavano i propri tesserati, non trovavano riscontri nell'esame delle prove contenute nel fascicolo. Comunque corre l'obbligo mettere in evidenza, come nelle premesse esplicitato, che il ricorrente non ha fornito alcuna nuova fonte di prova. Si fa inoltre presente che l'art. 94 R.D. lett. c) prevede che l'Organo Giudicante di secondo grado debba sempre motivare la propria decisione, non escludendo comunque la forma sintetica. La Corte Nazionale di Giustizia, verificate le motivazioni che hanno spinto la Soc. AC OIKI ASD a ricorrere avverso le decisioni della Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado, verificate ai sensi dell'art. 88 R.D. le fonti di prova contenute nel ricorso presentato, tutto ciò premesso la Corte è del parere che:

→ Visto l'art. 2 lett. c) della Carta dei Principi – Principio di Lealtà – mette in evidenza che ogni socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare danno alla salute altrui. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza fisica o morale.

→ Visto l'articolo 3 R.D. che prevede che le Associazioni rispondono disciplinarmente a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti dei propri soci.....;

→ Visto L'articolo 4 R.D. che prevede che il socio che si renda responsabile di atti illeciti... è soggetto a sanzioni disciplinari;

→ Visto l'articolo 5 R.D. che prevede che "il socio risponde sempre disciplinarmente qualora l'atto illecito sia commesso volontariamente";

→ Viste le prove legali Art. 89 a corredo del fascicolo (art.79 R.D.); → Atteso che la società ricorrente, a corredo del suo ricorso, non ha portato a conoscenza di questa Corte alcuna fonte di prova così come previsto dall'art. 88 R.D. comma 2, ma si è basata solo su proprie autonome deduzioni;

→ Viste le decisioni assunte dal Giudice di I Grado del Comitato Regionale UISP dell'Emilia Romagna, pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 12/10/2015 della Lega Calcio Regionale Emilia Romagna;

→ Vista la Delibera n. 5 del 29/10/15 pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 6 del 04/11/2015 della Commissione Disciplinare D'Appello della Regione Emilia Romagna con la quale la Commissione Disciplinare di secondo grado, rigettava integralmente il ricorso presentato dalla stessa Soc. AC OIKI ASD; → Ritenuto valido che per la gravità dei fatti riportati, siano stati ammessi i filmati acquisiti ai sensi dell'art.90 R.D.;

→ Visto il contenuto del referto e del supplemento arbitrale datato 26/09/2015, dal quale si evincono i nominativi di atleti e dirigenti presenti in distinta gara;

- Accertato che dal referto di gara emergono circostanze che mettono in chiaro in modo inequivocabile la partecipazione alla rissa di distinti atleti e dirigenti elencati nella lista gara;
- Accertato che nel fascicolo risulta essere stata acquisita agli atti una dichiarazione a firma di un componente del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna, tra l'altro persona competente in quanto ex componente di Commissione Disciplinare, nella quale vengono individuati tutti i partecipanti attivi alla rissa, nonché vengono descritti in modo chiaro gli atteggiamenti dagli stessi tenuti (Art.88 R.D. comma 3);
- Accertato che la Commissione Disciplinare D'Appello ha ritenuto valida la modulazione della entità delle sanzioni irrogate dalla Commissione di 1° grado, secondi i criteri previsti dall'art. 27 R.D. in quanto non ha previsto per tutti i partecipanti alla rissa, in modo "sommario" le stesse sanzioni, ma le ha modulate secondo criteri di selezione in base alla condotta più o meno aggressiva di alcuni e di semplice scorrettezze di altri tesserati;
- Costatato che ai sensi dell'art. 94 lett. c) la Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, motivava la propria decisione, esplicitandola in modo sintetico;
- Costatato che i fatti avvenuti in campo risultavano essere stati tanto gravi da dover indurre l'Arbitro a interrompere anzitempo la gara;
- Viste le prove legali Art. 89 a corredo del fascicolo (art.79 R.D.) predisposto dalla Lega Calcio Regionale dell' Emilia Romagna e trasmesse il 03/12/2015;
- Accertato che dalle fonti di prova trasmesse (art. 88 comma 3, art.89 e art. 90) emergono circostanze che mettono in chiaro ed in modo inequivocabile, anche se in modo differente, la partecipazione alla rissa degli atleti Armani Luigi, Desimoni Andrea, Meneguz Riccardo e del Dirigente Reggiani Filippo, elencati nella lista gara della soc. AC OIKI ASD;

### **P.Q.M.**

La Corte Nazionale di Giustizia

Rigetta per le motivazioni di cui sopra il ricorso presentato dalla soc. AC OIKI ASD;

Conferma per Armani Luigi, Desimoni Andrea, Meneguz Riccardo e il Dirigente Reggiani Filippo le squalifiche comminate dalla Commissione di 1° grado e confermate dalla Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado;

Conferma le sanzioni comminate alla società ai sensi degli art. 113 R.D. e 125 R.D. in quanto alcuni tesserati partecipavano in modo attivo alla rissa, determinando l'Arbitro ad astenersi dalla prosecuzione della gara.

dispone di incamerare la cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso;

dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Regionale Calcio UISP dell'Emilia Romagna per gli adempimenti di cui all'Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 30/12/2015

F.to Silvia Borselli F.to Silvestro Giambianco – Componente F.to Angelo Marzo – Componente

# Torneo Invernale Calcio a 11 2016

## Girone A ( Lunedì Sintetico Reggio Calcio )

Delta Macao Cafè

Arr. Gambini

Pol. Borzanese Eurofluid

ASD Pol. Terre di Canossa

## Girone B ( Martedì Sintetico Reggio Calcio )

ASD Rubiera Calcio

GS San Martino Sport

ASD Pol. Quaresimo

Rappresentativa UISP

## Girone C ( Martedì Sintetico Campagnola Emilia )

AC Codisotto 1976

AC Villarotta Amici del Save

Tex Master Novellara

Cam Eredi Sabora

## Girone D ( Giovedì Sintetico Reggio Calcio )

Plaza FC

Pol. Terre Matildiche

Pol. La Canolese

APD US Coviiolese '07

## Risultati e Classifiche

### **1° Giornata**

#### **Girone A**

Pol. Borzanese Eurofluid – Delta Macao Cafè 2 - 2

Arr. Gambini – ASD Pol. Terre di Canossa 1 - 0

#### **Girone B**

GS San Martino Sport – ASD Rubiera Calcio 0 - 1

Rappresentativa UISP – ASD Pol. Quaresimo 4 - 0

#### **Girone C**

Tex Master Novellara – Cam Eredi Sabora 4 - 2

AC Codisotto 1976 – AC Villarotta Amici del Save 1 - 3

#### **Girone D**

Pol. La Canolese – Plaza FC 0 - 2

A.P.D. US Coviiolese '07 – Pol. Terre Matildiche 0 - 1

## **CLASSIFICHE**

### **Girone A**

<b>Classifica</b>	<b>PT</b>	<b>PG</b>	<b>PV</b>	<b>PN</b>	<b>PP</b>	<b>GF</b>	<b>GS</b>
Arr. Gambini	3	1	1	0	0	1	0
Delta Macao Cafè	1	1	0	1	0	2	2
Pol. Borzanese Eurofluid	1	1	0	1	0	2	2
ASD Pol. Terre di Canossa	0	1	0	0	1	0	1

### **Girone B**

<b>Classifica</b>	<b>PT</b>	<b>PG</b>	<b>PV</b>	<b>PN</b>	<b>PP</b>	<b>GF</b>	<b>GS</b>
Rappresentativa UISP	3	1	1	0	0	4	0
ASD Rubiera Calcio	3	1	1	0	0	1	0
GS San Martino Sport	0	1	0	0	1	0	1
ASD Pol. Quaresimo	0	1	0	0	1	0	4

### **Girone C**

<b>Classifica</b>	<b>PT</b>	<b>PG</b>	<b>PV</b>	<b>PN</b>	<b>PP</b>	<b>GF</b>	<b>GS</b>
Tex Master Novellara	3	1	1	0	0	4	2
AC Villarotta Amici del Save	3	1	1	0	0	3	1
AC Codisotto 1976	0	1	0	0	1	1	3
Cam Eredi Sabora	0	1	0	0	1	2	4

### **Girone D**

<b>Classifica</b>	<b>PT</b>	<b>PG</b>	<b>PV</b>	<b>PN</b>	<b>PP</b>	<b>GF</b>	<b>GS</b>
Plaza FC	3	1	1	0	0	2	0
Pol. Terre di Matildiche	3	1	1	0	0	1	0
A.P.D. US Coviiolese '07	0	1	1	0	1	0	1
Pol. La Canolese	0	1	0	0	1	0	2

### **Disciplina - Ammonti**

**Pol. La Canolese:** Damiano Ligabue, cristian Caroli

**Plaza FC:** Daniele Gorlero

**Delta Macao Cafè:** Marco A. Parisi

**ASD Pol. Terre di Canossa:** Alex Caselli, Alfonso Diletto

**A.P.D. US Coviocese '07:** Salvatore Rinaldini

**Tex Master Novellara:** Gionmaria Busia

**Pol. Borzanese Eurofluid:** Francesco Vecchi, Riccardo Fornaciari, Saadane Bennoui

### **MARCATORI**

#### **2 GOAL:**

Paolo Cioldi Tex Master Novellara

Luca Brugnano Rappresentativa UISP

#### **1 GOAL:**

Gianmaria Crispino Plaza FC

Giorgio Grasselli Plaza FC

Andrea Barbieri Delta Macao Cafè

Matteo Pratisoli Delta Macao Cafè

Filippo Barazzoni Arr. Gambini

Giovanni Caligiuri Pol. Terre Matildiche

Marco Freddi AC Villarotta Amici del Save

Lorenzo Saldari AC Villarotta Amici del Save

Matteo Pellizzaro AC Villarotta Amici del Save

Filippo Spallanzani ASD Rubiera Calcio

Martino Piccu Tex Master Novellara

Lucio Soprani Tex Master Novellara

Corrado Lorai Meli Rappresentativa UISP

Giorgio Caruso Rappresentativa UISP

Francesco Bertolini Pol. Borzanese Eurofluid

Federico Zecchini Pol. Borzanese Eurofluid

### **Calendario Gare**

#### **2° Giornata**

**Giovedì 14 Gennaio 2016 ( Campo Sintetico Reggio Calcio )**

Girone D ore 20.30 Pol. Terre Matildiche – Plaza FC

Girone D ore 21.30 Pol. La Canolese – APD US Coviocese '07

**Lunedì 18 Gennaio 2016 ( Campo Sintetico Reggio Calcio )**

Girone A ore 20.30 Arr. Gambini – Pol. Borzanese Eurofluid

Girone A ore 21.30 Delta Macao Cafè – ASD Pol. Terre di Canossa

**Martedì 19 Gennaio 2016 ( Campo Sintetico Reggio Calcio )**  
Girone B ore 20.30 Rappresentativa UISP – ASD Rubiera Calcio

**Martedì 19 Gennaio 2016 ( Campo Sintetico Campagnola Emilia )**  
Girone C ore 20.15 AC Villarotta Amici del Save – Tex Master Novellara  
Girone C ore 21.15 AC Codisotto 1976 – Cam Eredi Sapora

**Venerdì 22 Gennaio 2016 ( Campo Sintetico Reggio Calcio )**  
Girone B ore 21.30 GS San Martino Sport – ASD Pol. Quaresimo

### **3° Giornata**

**Giovedì 21 Gennaio 2016 ( Campo Sintetico Reggio Calcio )**  
Girone D ore 20.30 Pol. La Canolese – Pol. Terre Matildiche  
Girone D ore 21.30 Plaza FC – APD US Covioliese '07

**Lunedì 25 Gennaio 2016 ( Campo Sintetico Reggio Calcio )**  
Girone A ore 20.30 Arr. Gambini – Delta Macao Cafè  
Girone A ore 21.30 Pol. Borzanese – ASD Pol. Terre di Canossa

**Martedì 26 Gennaio 2016 ( Campo Sintetico Reggio Calcio )**  
Girone B ore 20.30 Rappresentativa UISP – GS San Martino Sport  
Girone B ore 21.30 ASD Pol. Quaresimo – ASD Rubiera Calcio

**Martedì 26 Gennaio 2016 ( Campo Sintetico Campagnola Emilia )**  
Girone C ore 20.15 Tex Master Novellara – AC Codisotto 1976  
Girone C ore 21.15 AC Villarotta Amici del Save – Cam Eredi Sapora

## **FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE**

### **PRIMA FASE – GIRONI ELIMINATORI**

1. Le 16 squadre partecipanti saranno suddivise in 4 gironi da 4 squadre cadauno, che si svilupperanno con gare di solo andata con classifica all'italiana.
2. Saranno ammesse alle fasi finali le prime due squadre classificate di ogni girone secondo il seguente criterio:
  - Maggior punteggio conseguito alla fine del girone
  - Coppa Disciplina
  - Quoziente goal
  - Sorteggio

P.S. In caso di due o più squadre che al termine del proprio girone regolamentare arrivino a pari punti per determinare la prima squadra classificata si procederà secondo il seguente criterio:

- 1) Confronto diretto;
- 2) Differenza reti negli scontri diretti
- 3) Coppa Disciplina
- 4) Quoziente goal
- 5) Sorteggio

## SECONDA FASE

Le otto squadre ammesse, si incontreranno in gare ad eliminazione diretta con i seguenti accoppiamenti:

### QUARTI DI FINALI ( dal 1 Febbraio al 4 Febbraio Sintetico Reggio Calcio )

**Gara 1: 1° Classificata Girone A – 2° Classificata Girone B**

**Gara 2: 1° Classificata Girone C – 2° Classificata Girone D**

**Gara 3: 1° Classificata Girone B – 2° Classificata Girone A**

**Gara 4: 1° Classificata Girone D – 2° Classificata Girone C**

### SEMIFINALI ( Lunedì 8 Febbraio Sintetico Reggio Calcio )

**Gara 5: Vincente Gara 1 – Vincente Gara 2**

**Gara 6: Vincente Gara 3 – Vincente Gara 4**

### FINALE ( Giovedì 11 Febbraio Sintetico Reggio Calcio )

**Gara 7: Vincente Gara 5 – Vincente Gara 6**

## **NOTE TECNICHE ORGANIZZATIVE**

1. Presentare all'arbitro la distinta di gioco almeno 15 minuti prima della partita unitamente ai cartellini e ai documenti di identità in originale, possono essere inseriti in elenco gara un massimo di 18 giocatori e 3 dirigenti più guardalinee di parte. Verranno disputati due tempi di gioco da 30 minuti cadauno: nelle gare ad eliminazione diretta in caso di parità si procederà direttamente ai calci di rigore per determinare la vincente. Solo nella fase finale del 1° - 2° posto in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si effettuerà un tempo supplementare di 10 minuti e in caso di ulteriore parità si procederà ai calci di rigore.
2. Sostituzioni: Cambi liberi volanti in qualsiasi momento della gara avvisando l'arbitro.
3. Obbligatorio l'utilizzo delle scarpe di calcetto o con tacchetti di gomma (13) è vietato l'utilizzo delle scarpe con (6) tacchetti in alluminio o plastica dura.
4. Le gare verranno dirette da Arbitri UISP, le società dovranno mettere a disposizione il guardalinee di parte e il ristoro all'arbitro.
5. Il Comitato organizzatore si riserva la possibilità di effettuare variazioni al calendario ufficiale delle gare, determinate da causa di forza maggiore nel rispetto degli impegni dell'attività ufficiale UISP.
6. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige la Normativa Generale UISP e le variazioni a detta normativa generale emanate dal Comitato Provinciale UISP di Reggio Emilia per la stagione sportiva 2015-2016.

## ATTIVITA' PROVINCIALE CALCIO A 11

### **I CAMPIONATI DI CALCIO A 11 DI OGNI CATEGORIA TEMPO PERMETTENDO RIPRENDERANNO NELLA PRIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO**

#### **Risultati e Classifiche Campionato Eccellenza**

##### **Girone A**

<b>Classifica</b>	<b>PT</b>	<b>PG</b>	<b>PV</b>	<b>PN</b>	<b>PP</b>	<b>GF</b>	<b>GS</b>	<b>C.D.</b>
1 - Filef Secchia Tas	25	10	8	1	1	20	8	1
2 - USD Virtus Mandrio	21	10	6	3	1	36	12	0
3 - Delta Macao Cafè	20	10	6	2	2	20	7	1
4 - Tex Master Novellara	19	10	6	1	3	24	9	0
5 - ASD Il Quadrifoglio "A"	19	9	5	4	0	18	6	0
6 - Futura 09	12	10	4	0	6	14	18	1
7 - Gegraf Novellara	10	10	3	1	6	12	17	0
8 - Arredamenti Gambini	6	10	2	0	8	13	29	0
9 - El Dorado ASD	4	10	1	1	8	10	30	0
10 - GS San Martino Sport	4	9	1	1	7	5	36	1

##### **Girone B**

<b>Classifica</b>	<b>PT</b>	<b>PG</b>	<b>PV</b>	<b>PN</b>	<b>PP</b>	<b>GF</b>	<b>GS</b>	<b>C.D.</b>
1 - ASD Masone "A"	20	9	6	2	1	19	8	2
2 - Dal. Ind. - Covioliese '07	17	9	5	2	2	17	11	0
3 - Rondò "A" Tecnocopie	14	9	4	2	3	14	14	0
4 - Real Scandiano	14	9	4	2	3	13	10	1
5 - US Sammartinese S. Prospero	13	10	4	1	5	17	17	0
6 - Plaza Football Club	12	9	4	0	5	14	13	0
7 - AC Villarotta Amici del Save	12	10	3	3	4	11	14	0
8 - US Montecchio Calcio ASD	11	9	3	2	4	12	11	0
9 - Polisportiva Bigi	10	9	3	1	5	10	14	0
10 - GS Budriese Pantere	7	9	2	1	6	9	24	0

#### **CLASSIFICA MARCATORI CAMPIONATO ECCELLENZA**

##### **13 GOAL:**

Mazzali Luca

USD Virtus Mandrio

##### **8 GOAL:**

Arnouss Abdessamad

Filef Secchia Tas

Chiessi Marco

US Sammartinese S. Prospero

Bedini Luca

USD Virtus Mandrio

##### **7 GOAL:**

Lahhlifi Nabil

Filef Secchia Tas

Soprani Lucio

Tex Master Novellara

##### **6 GOAL:**

Vezzadini Davide

USD Virtus Mandrio

Colonna Vincenzo

Real Scandiano

Zilocchi Mattia

Tex Master Novellara

**5 GOAL:**

Tripoli Francesco	ASD Masone "A"
Gozzi Emiliano	ASD Masone "A"
Rotondo Salvatore	Rondò "A" Tecnocopie
Maiorano Vincenzo	Gegraf Novellara
Olivi Alessandro	GS Budriese Pantere
Turco Fiore	ASD Il Quadrifoglio "A"
Di Rosa Ciro	Dal. Ind. Covioliese '07
Giustino Gianluca	Arredamenti Gambini

**4 GOAL:**

Marino Nicola	Futura 09
Fornaciari Alan	Futura 09
Ciroidi Paolo	Tex Master Novellara
Panizzi Thomas	Tex Master Novellara
Brugnano Luca	US Montecchio Calcio ASD
Abdelaly El Hadj	Filef Secchia Tas
Guidetti Alberto	US Sammartinese S. Prospero
Romano Luca	Delta Macao Cafè
Maramotti Alessandro	ASD Masone "A"
Boni Filippo	El Dorado ASD

**Risultati e Classifiche Campionato Seniores****Girone C****Classifica**

	<b>PT</b>	<b>PG</b>	<b>PV</b>	<b>PN</b>	<b>PP</b>	<b>GF</b>	<b>GS</b>	<b>C.D.</b>
1 - Pol. Borzanese Eurofluid	25	9	8	1	0	24	4	0
2 - Pol. Terre Matildiche ASD	22	9	7	1	1	14	4	0
3 - A.S. Team Caccia	15	9	4	3	2	17	18	1
4 - ASD Coibaffi	13	9	4	1	4	13	12	0
5 - Dribbling Prato Gazzata	13	8	4	1	3	16	15	0
6 - Lovers	7	8	2	1	5	9	17	0
7 - A.S.D. Blue Maza	7	9	1	4	4	9	14	0
8 - US Cervo Massenzatico	3	8	0	3	5	5	12	0
9 - ASD Real Ito	3	9	0	3	6	6	17	0

**Girone D****Classifica**

	<b>PT</b>	<b>PG</b>	<b>PV</b>	<b>PN</b>	<b>PP</b>	<b>GF</b>	<b>GS</b>	<b>C.D.</b>
1 - Itarca Amatori Gualtieri	24	9	8	0	1	15	4	0
2 - ASD S. Vittoria "Amici di	23	9	7	2	0	29	9	6
3 - ASD Il Qudrifoglio "B"	14	8	4	2	2	10	8	0

4 - Pol. La Canolese	10	8	3	1	4	9	12	0
5 - A.S.D.C. Codisotto 1976	10	9	2	4	3	7	9	0
6 - Pol. Brescello	9	9	2	3	4	8	13	0
7 - US Sarmog S. Girolamo	8	9	2	2	5	10	16	0
8 - ASD Virtus Praticello	7	9	2	1	6	10	16	0
9 - ASC Il Fontanazzo	3	8	0	3	5	7	18	0

### **CLASSIFICA MARCATORI CAMPIONATO SENIORES**

**8 GOAL:** Iembo Luca ASD S. Vittoria "Amici di Pierino"

**7 GOAL:** Filipovici Alexander ASD Virtus Praticello

Palmieri Alessandro AS Team Caccia

**6 GOAL:** Bringhenti Stefano Itarca Amatori Gualtieri

Russo Cesare ASD S. Vittoria "Amici di Pierino"

**5 GOAL:** Shehu Gezim Lovers

Zecchini Federico Pol. Borzanese Eurofluid

Stevani Marco Pol. Borzanese Eurofluid

**4 GOAL:** Arigò Giuseppe AS Team Caccia

Fattori Andrea Pol. Terre Matildiche

Grassi Marco Pol. Borzanese Eurofluid

Lodi Nicola Itarca Amatori Gualtieri

Caruso Giorgio ASD S. Vittoria "Amici di Pierino"

### **Risultati e Classifiche Campionato Amatori**

#### **Girone E**

<b>Classifica</b>	<b>PT</b>	<b>PG</b>	<b>PV</b>	<b>PN</b>	<b>PP</b>	<b>GF</b>	<b>GS</b>	<b>C.D.</b>
1 - Club Deportivo	22	10	7	1	2	19	9	0
2 - ASD Pol. Terre di Canossa	21	11	6	3	2	16	7	1
3 - Quattro Castella Bambù Cafè	20	10	6	2	2	22	10	0
4 - Rondò "B" Tecnocopie	19	11	5	4	2	15	13	0
5 - ASD Rubiera Calcio	17	11	4	5	2	16	10	0
6 - New Life Scandiano	17	10	5	2	3	14	10	0
7 - USD Rondinara	16	11	4	4	3	13	13	1
8 - Pol. Sabbionese ASD	12	9	3	3	3	13	14	0
9 - Athletic Roncolo	12	11	3	3	5	12	19	0
10 - ASD Pol. Quaresimo	11	11	3	2	6	15	15	0
11 - ASD Masone "B"	10	10	3	1	6	11	18	0
12 - ASD Pol. Zelig 1990	9	11	2	3	6	15	20	0
13 - Arci Manzoni	3	12	0	3	9	9	32	0

**Girone F**

<b>Classifica</b>	<b>PT</b>	<b>PG</b>	<b>PV</b>	<b>PN</b>	<b>PP</b>	<b>GF</b>	<b>GS</b>	<b>C.D.</b>
1 - US Rubierese Celtic	26	11	8	2	1	23	6	0
2 - US Reggiolo Amatori	22	11	6	4	1	22	12	1
3 - Real Seta	21	11	6	3	2	27	15	0
4 - Cam Eredi Sapora	20	10	5	5	0	21	11	0
5 - Quality Components S. Bernardino	18	11	5	3	3	17	14	0
6 - Arci Poletti	17	11	4	5	2	11	10	0
7 - Amatori Calcio Rolo	15	12	3	6	3	19	19	1
8 - Pol. Falk A.D.	12	11	2	6	3	17	13	0
9 - AS Cromotipografica	11	11	3	2	6	17	25	0
10 - Rist. Piccolo Oceano	10	11	3	1	7	15	26	0
11 - Asd Pol. Zelig 2009	7	10	1	4	5	9	16	0
12 - Team Re Magi	7	11	2	1	8	9	21	1
13 - SC Brugneto	6	11	2	0	9	7	26	0

**CLASSIFICA MARCATORI CAMPIONATO AMATORI****10 GOAL:**

Cordua Salvatore

Real Seta

Leoni Luca

Cam Eredi Sapora

**7 GOAL:**

Grossi Nicos

US Reggiolo Amatori

Palladini Daniel

Pol. Sabbionese ASD

**6 GOAL:**

Nasi Marco

Amatori Calcio Rolo

Romanenco Dumitru

ASD Masone "B"

Broccoli Fabio

Quattro Castella Bambù Cafè

Stefanini Roberto

Rondò B La Tecnocopie

**5 GOAL:**

Costantino Salvatore

Quality Components S. Bernardino

Piccagli Andrea

US Reggiolo Amatori

Quayson Daniel

US Rubierese Celtic

Augenti Duilio

Real Seta

Viesi Federico

Rist. Piccolo Oceano

# ATTIVITA' PROVINCIALE CALCIO A 11 SETTORE GIOVANILE

## 3° TORNEO DI NATALE UISP

### CATEGORIA GIOVANISSIMI 2002

#### **Girone A**

USD Virtus Bagnolo

Virtus Parma

US Saturno A

Pol. Quaresimo

#### **Girone B**

US Saturno B

New Sorbolo Mezzani

Sporting Chiozza

US Campagnola

### Risultati e Classifiche

#### 3° Giornata

#### **Girone A**

US Saturno – ASD Pol. Quaresimo 1 - 1

Virtus Parma – USD Virtus Bagnolo 4 - 3

#### **Girone B**

US Saturno B – Sporting Chiozza 1 - 4

New Sorbolo Mezzani – US Campagnola 1 - 3

#### **Girone A**

<b>Classifica</b>	<b>PT</b>	<b>PG</b>	<b>PV</b>	<b>PN</b>	<b>PP</b>	<b>GF</b>	<b>GS</b>	
Virtus Parma	5	3	1	2	0	6	5	<b>1° Classificata</b>
Pol. Quaresimo	5	3	1	2	0	4	3	<b>2° Classificata</b>
US Saturno A	3	3	0	3	0	4	4	<b>3° Classificata</b>
Virtus Bagnolo	1	3	0	1	2	6	9	<b>4° Classificata</b>

#### **Girone B**

<b>Classifica</b>	<b>PT</b>	<b>PG</b>	<b>PV</b>	<b>PN</b>	<b>PP</b>	<b>GF</b>	<b>GS</b>	
US Campagnola	5	3	1	2	0	3	1	<b>1° Classificata</b>
Sporting Chiozza	4	3	1	1	1	4	1	<b>2° Classificata</b>
US Saturno B	4	3	1	1	1	3	5	<b>3° Classificata</b>
New Sorbolo Mezzani	3	3	1	0	2	3	5	<b>4° Classificata</b>

## **SEMIFINALI**

**le prime due squadre classificate di ogni girone accederanno direttamente alla 1° FASE**

**1° Classificata Girone A – 2° Classificata Girone B**

**Virtus Parma – Sporting Chiozza**

**Mercoledì 20 Gennaio ore 17.30 Sintetico Chiozza**

**1° Classificata Girone B – 2° Classificata Girone A**

**US Campagnola – ASD Pol. Quaresimo**

**Martedì 19 Gennaio ore 18.30 San Bartolomeo**

**la terza e la quarta classificata accederanno direttamente alla 2° FASE**

**3° Classificata Girone A – 4° Classificata Girone B**

**US Saturno A – New Sorbolo Mezzani**

**Sabato 16 Gennaio ore 15.30 Sorbolo Via Venezia**

**3° Classificata Girone B – 4° Classificata Girone A**

**US Saturno B – USD Virtus Bagnolo**

**Sabato 16 Gennaio ore 17.45 Bagnolo Soave**

**Nota Bene: In caso che al termine dei tempi regolamentari il risultato sia di parità si procederà direttamente alla disputa dei calci di rigore per decretare la vincente**

## **FINALI**

7° - 8° posto Perdenti Semifinali 2° Fase

5° - 6° posto Vincenti Semifinali 2° Fase

3° - 4° posto Perdenti Semifinali 1° Fase

1° - 2° posto Vincenti Semifinali 1° Fase

## CATEGORIA ESORDIENTI ANNO 2003

### **Girone A**

Progetto Intesa A  
Sprting Chiozza  
AC Castellarano  
AC Cavriago Calcio

### **Girone B**

Pol. Quaresimo  
Virtus Parma  
US Saturno  
Progetto Intesa B

### Risultati e Classifiche

#### 3° Giornata

### **Girone A**

ASD Castellarano – Progetto Intesa A 0 - 0  
AC Cavriago Calcio – Sporting Chiozza 1 - 5

### **Girone A**

<b>Classifica</b>	<b>PT</b>	<b>PG</b>	<b>PV</b>	<b>PN</b>	<b>PP</b>	<b>GF</b>	<b>GS</b>	
Sporting Chiozza	7	3	2	1	0	9	2	<b>1° Classificata</b>
Progetto Intesa A	5	3	1	2	0	2	1	<b>2° Classificata</b>
AC Castellarano	2	3	0	2	1	1	4	<b>3° Classificata</b>
AC Cavriago Calcio	1	3	0	1	2	2	7	<b>4° Classificata</b>

### **Girone B**

<b>Classifica</b>	<b>PT</b>	<b>PG</b>	<b>PV</b>	<b>PN</b>	<b>PP</b>	<b>GF</b>	<b>GS</b>	
Pol. Quaresimo	4	2	1	1	0	6	1	
Progetto Intesa B	4	2	1	1	0	3	2	
US Saturno	1	2	0	1	1	3	5	
Virtus Parma	1	2	0	1	1	2	7	

### CALENDARIO 3° Giornata

### **Girone B**

Pol. Quaresimo – US Saturno B **Sabato 16 Gennaio ore 16.00 Guastalla Pieve Oratorio**  
Virtus Parma – Progetto Intesa B **Lunedì 18 Gennaio ore 18.45 Gualtieri Comunale**

## SEMIFINALI

le prime due squadre classificate di ogni girone accederanno direttamente alla 1° FASE

**1° Classificata Girone A – 2° Classificata Girone B**

**1° Classificata Girone B – 2° Classificata Girone A**

la terza e la quarta classificata accederanno direttamente alla 2° FASE

**3° Classificata Girone A – 4° Classificata Girone B**

**3° Classificata Girone B – 4° Classificata Girone A**

Nota Bene: In caso che al termine dei tempi regolamentari il risultato sia di parità si procederà direttamente alla disputa dei calci di rigore per decretare la vincente.

## FINALI

7° - 8° posto Perdenti Semifinali 2° Fase

5° - 6° posto Vincenti Semifinali 2° Fase

3° - 4° posto Perdenti Semifinali 1° Fase

1° - 2° posto Vincenti Semifinali 1° Fase

## **ATTIVITA' PROVINCIALE CALCIO A 5**

### **Coppa di Lega Girone Eccellenza**

#### **Andata Quarti**

**Gara A** 1° Classificata - 8° Classificata

Ecu Bagnolo - Centro D'Incontro R.E. Venerdì 15/01/16 22.00 Camp Nou

**Gara B** 4° Classificata - 5° Classificata

FC Flamurtari - Longobarda - Galileo Sabato 16/01/16 18.00 Via Zandnai

**Gara C** 3° Classificata - 6° Classificata

Lombardini Calcio a 5 - Arcispedale Calcio a 5 Mercoledì 20/01/16 21.30 Paladelta

**Gara D** 2° Classificata - 7° Classificata

Shqiponja - Tiki Taka Futsal Lunedì 18/01/16 21.00 Pal. Guastalla  
Campi Tennis

## Ritorno Quarti

**Gara A** 8° Classificata - 1° Classificata

Centro D'Incontro R.E. - Ecu Bagnolo Domenica 24/01/16 11.00 Sint. Via Turri

**Gara B** 5° Classificata - 4° Classificata

Longobarda - Galileo - FC Flamurtari Venerdì 22/01/16 21.30 Paladelta

**Gara C** 6° Classificata - 3° Classificata

Arcispedale Calcio a 5 - Lombardini Calcio a 5 Mercoledì 27/01/16 20.00 Palestra Fermi

**Gara D** 2° Classificata - 7° Classificata

Tiki Taka Futsal - Shqiponja Lunedì 25/01/16 22.00 Paladelta

### Semifinali Andata dal 1 al 6 Febbraio

**Gara E** Vinc. Gara A - Vinc. Gara B

**Gara F** Vinc. Gara D - Vinc. Gara C

### Semifinali Ritorno dal 8 al 12 Febbraio

**Gara E** Vinc. Gara B - Vinc. Gara A

**Gara F** Vinc. Gara C - Vinc. Gara D

### Finale da Definire

**Gara G** Vinc. Gara E - Vinc. Gara F

## **RISULTATI E CLASSIFICHE**

### **Girone Eccellenza Calcio a 5**

<b>Classifica</b>	<b>PT</b>	<b>PG</b>	<b>PV</b>	<b>PN</b>	<b>PP</b>	<b>GF</b>	<b>GS</b>	<b>C.D.</b>
1 - USCS Ecu Bagnolo	21	7	7	0	0	60	29	0
2 - Shqiponja	16	7	5	1	1	55	30	1
3 - Arcispedale Calcio a 5	15	7	5	0	2	49	48	0
4 - FC Flamurtari	13	7	4	1	2	43	32	0
5 - Longobarda - Galileo	9	7	3	0	4	26	26	0
6 - Lombardini	3	6	1	0	5	25	51	0
7 - Tiki Taka Futsal	3	7	1	0	6	36	52	1
8 - Centro D'Incontro R.E.	0	6	0	0	6	14	40	0

### **Girone Amatori Calcio a 5**

Pol. Libera-mente	- I Raccomandati dalla UISP	4 - 12
Giambo Albinetana	- Dream Beer	9 - 3
Real 2.0	- USCS Real Sutoom	2 - 5
Athletic Futsal	- Be Fit Calcio a 5	8 - 2

<b>Classifica</b>	<b>PT</b>	<b>PG</b>	<b>PV</b>	<b>PN</b>	<b>PP</b>	<b>GF</b>	<b>GS</b>	<b>C.D.</b>
1 - Athletic Futsal	25	9	8	1	0	83	25	0
2 - Giambo Albinetana	18	8	6	0	2	52	20	0
3 - I Raccomandati dalla UISP	15	9	5	0	4	62	62	0
4 - USCS Real Sutoom	14	8	4	2	2	46	35	0
5 - Real 2.0	13	8	4	1	3	39	22	0
6 - US Montecchio Calcio a 5	13	7	4	1	2	59	34	0
7 - Be Fit Calcio a 5	13	8	4	1	3	42	30	0
8 - Stella Rossa Gattaglio	6	5	2	0	3	16	34	0
9 - Falk - Boobini	6	8	2	0	6	47	45	1
10 - Pol. Libera-mente	0	7	0	0	7	12	100	0
11 - Dream Beer	0	7	0	0	7	9	60	0

### **CLASSIFICA MARCATORI CAMPIONATO CALCIO A 5 ECCELLENZA**

<b>19 GOAL:</b>	Risciglione Manuel	USCS Ecu Bagnolo
<b>16 GOAL:</b>	Vangjeli Arsen	Flamurtari
	Jakupi Idajet	Shqiponja
<b>15 GOAL:</b>	Faragò Salvatore	Tiki Tka Futsal
	Troka Mirel	Flamurtari
<b>13 GOAL:</b>	Pampinella Samuele	USCS Ecu Bagnolo
<b>12 GOAL:</b>	Bulaj Kledis	Shqiponja
	Casino Nicola	USCS Ecu Bagnolo

### **CLASSIFICA MARCATORI CAMPIONATO CALCIO A 5 AMATORI**

<b>29 GOAL:</b>	Mazza Manuel	I Raccomandati dalla UISP
<b>18 GOAL:</b>	Sartori Davide	US Montecchio Calcio a 5
<b>17 GOAL:</b>	Lombadi Stefano	Falk - Boobini
	Malaguti Fabio	Atletic Futsal
<b>15 GOAL:</b>	Sanna Stefano	Atletic Futsal
<b>14 GOAL:</b>	Grasselli Andrea	US Montecchio Calcio a 5
	Bonoretti Riccardo	I Raccomandati della UISP
<b>13 GOAL:</b>	Bisori Fabio	USCS Real Sutoom
<b>12 GOAL:</b>	Cavalca Luca	Atletic Futsal
<b>11 GOAL:</b>	Gorini Gabriele	Atletic Futsal
	Nenna Gabriele	Be Fit Calcio a 5

	Abati Maurizio	Giambo - Albinetana
<b>10 GOAL:</b>	Bertolini Davide	Giambo - Albinetana
<b>9 GOAL:</b>	Iori Emanuele	Be Fit Calcio a 5
	Aleni Alen	Real 2.0
	Fossa Giacomo	Falk - Boobini
	Zamboni Riccardo	USCS Real Sutoom

### **PROSSIMO TURNO CAMPIONATO CALCIO A 5**

#### **5ª Giornata**

##### **Girone Amatori Calcio a 5**

Stella Rossa Gattaglio – Pol. Libera-mente

Da definire

#### **7ª Giornata**

##### **Girone Amatori Calcio a 5**

Stella Rossa Gattaglio - Dream Beer

Ven 22/01 21:30 Palaenza

#### **10ª Giornata**

##### **Girone Amatori Calcio a 5**

Be Fit Calcio a 5 - Stella Rossa Gattaglio

Gio 28/01 22:00 Palestra Nuo.Rivalta

#### **11ª Giornata**

##### **Girone Amatori Calcio a 5**

I Raccomandati dalla UISP – Dream Beer

Ven 29/01 21:30 PalaDelta

Pol. Libera-mente - USCS Real Sutoom

Mer 20/01 22:00 PalaDelta

Giambo Albinetana - US Montecchio Calcio a 5

Ven 15/01 21:00 Palestra Vezzano s/c

Real 2.0 - Be Fit Calcio a 5

Gio 21/01 21:30 PalaDelta

Stella Rossa Gattaglio - Falk - Boobini

Ven 15/01 21:30 Palaenza

### **ATTIVITA' PROVINCIALE CALCIO A 7**

#### **RISULTATI E CLASSIFICHE**

##### **Girone A**

##### **Classifica**

	<b>PT</b>	<b>PG</b>	<b>PV</b>	<b>PN</b>	<b>PP</b>	<b>GF</b>	<b>GS</b>	<b>C.D.</b>
1 - F.C. Marenostrum	22	8	7	1	0	51	13	0
2 - GS Bellarosa	13	8	4	1	3	27	26	0
3 - Grigio Seta	12	8	3	3	2	22	19	0
4 - Car Server	12	8	4	0	4	28	29	1
5 - Arena Calcio a 7	10	8	3	1	4	28	44	0
6 - RBG	10	8	2	4	2	31	35	0
7 - Real Seta	10	8	3	1	4	33	34	0
8 - A.S.D. Virtus Libertas	10	8	3	1	4	37	35	0
9 - ASD Real Casina 04	3	8	1	0	7	16	38	0

## **CLASSIFICA MARCATORI CAMPIONATO CALCIO A 7**

<b>18 GOAL:</b>	Ceesay Modou	FC Marenostrom
<b>17 GOAL:</b>	Ravazzini Luca	Car Server
<b>12 GOAL:</b>	Vatovci Valon	GS Bellarosa
<b>10 GOAL:</b>	Orlando Pierluigi	ASD Virtus Libertas
<b>9 GOAL:</b>	Adel Abd Halim Rami	Arena Calcio a 7
<b>8 GOAL:</b>	Mancin Lorenzo	Arena Calcio a 7
	Yaressi Bourama	FC Marenostrom

### **ATTIVITA' REGIONALE CALCIO A 11**

#### **Campionato regionale Seniores - area Emilia 2015-2016**

##### **Gare di ANDATA**

<b>1^ nominata</b>	<b>2^ nominata</b>	<b>data</b>	<b>orario</b>	<b>campo</b>
FCD ALSENESE	IL QUADRIFOGLIO	GIO. 18/02/16	21.15	ALSENO (PC)